



HAL
open science

Decima, appartenenza alla comunità e territorialità tra IX e XIII secolo

Michel Lauwers

► **To cite this version:**

Michel Lauwers. Decima, appartenenza alla comunità e territorialità tra IX e XIII secolo. Sara Menzinger. Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario, Viella, pp.45-63, 2017. hal-02054126

HAL Id: hal-02054126

<https://hal.science/hal-02054126>

Submitted on 6 Dec 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

I libri di Viella

268

Cittadinanze medievali

Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario

a cura di Sara Menzinger

viella

Copyright © 2017 - Viella s.r.l.
Tutti i diritti riservati
Prima edizione: novembre 2017
ISBN 978-88-6728-762-8

Questo volume ha ricevuto il sostegno del progetto “Power and Institutions in Medieval Islam and Christendom” (PIMIC-ITN) Marie Curie Initial Training Network, finanziato dal Settimo Programma Quadro dell’Unione Europea ([FP7/2007-2013] accordo di sovvenzione n. 316732).



**POWER AND INSTITUTIONS IN
MEDIEVAL ISLAM AND CHRISTENDOM**



viella

libreria editrice
via delle Alpi, 32
I-00198 ROMA
tel. 06 84 17 758
fax 06 85 35 39 60
www.viella.it

Indice

Introduzione	VII
<i>I. Appartenere al corpo comunitario</i>	
LUCA LOSCHIAVO	
Oltre la milizia: fisco e <i>civilitas</i> per i Goti di Teoderico	3
SANDRO CAROCCI E VITO LORÉ	
Accedere alla comunità. Italia meridionale, XI-XIII secolo	27
MICHEL LAUWERS	
Decima, appartenenza alla comunità e territorialità tra IX e XIII secolo	45
SARA MENZINGER	
Mura e identità civica in Italia e in Francia meridionale (secc. XII-XIV)	65
<i>II. Spazi politici e livelli di partecipazione</i>	
MASSIMO VALLERANI	
La cittadinanza pragmatica. Attribuzione e limitazione della <i>civilitas</i> nei comuni italiani fra XIII e XV secolo	113
LORENZO TANZINI	
Il fantasma della rappresentanza: sorteggio e rotazione delle cariche nelle città comunali (secc. XIII-XIV)	145

III. *Esclusione e inclusione nel corpo comunitario*

GIULIANO MILANI

Rovesci della cittadinanza. Appunti per una storia comparata
di bandi e scomuniche nel medioevo 177

JULIUS KIRSHNER

Nascoste in bella vista:
donne cittadine nell'Italia tardo-medievale 195

GIACOMO TODESCHINI

Intentio e dominium come caratteri di cittadinanza.
Sulla complessità della rappresentazione dell'estraneo
fra medioevo e modernità 229

Indice dei nomi 247

Gli autori 257

MICHEL LAUWERS

Decima, appartenenza alla comunità e territorialità tra IX e XIII secolo

Nella storiografia italiana, l'elaborazione medievale della cittadinanza e la nascita del politico sono spesso collegati al contesto comunale e alle riflessioni di intellettuali "laici", maestri di retorica, giuristi, commentatori di diritto romano. Se certo è opportuno mettere in rilievo la specificità delle pratiche sociali e culturali nei comuni dell'Occidente medievale, in particolare nell'Italia dei secoli XII e XIII, bisogna allo stesso tempo riconoscere che i temi dibattuti nel mondo comunale non sono dissimili e senza collegamenti con un certo numero di costruzioni (ideologiche) ecclesiastiche. Come conciliare la cittadinanza universale definita dal diritto romano e le identità locali, la «patria comune» e la residenza? Questioni simili, che potevano avere implicazioni molto concrete, per esempio sul piano fiscale, si erano in effetti già poste in seno alla Chiesa, che assai presto definì forme di appartenenza sociale che articolavano la comunità universale con il radicamento territoriale. Le discussioni sorte intorno al prelevamento delle decime – che ebbe nel medioevo la duplice funzione storica di dare forma alla società cristiana e di favorire la nascita di insediamenti locali – possono essere esaminate in questa prospettiva.

Fino alla sua abolizione – in Francia durante la Rivoluzione del 1789, un po' ovunque in Europa nel corso del XIX secolo (il Parlamento italiano la sopprime nel 1887¹) – la decima, raccolta soprattutto sulla produzione agricola e i frutti dell'allevamento e destinata a sostenere il clero e a soccorrere i poveri, ha costituito il prelievo più continuo e pesante impo-

1. Sulla soppressione delle decime sacramentali da parte del Parlamento italiano, oltre il libro di C. Boyd, citato sotto alla nota 3, che ricorda la distinzione fra decime sacramentali e signorili, cfr. A. Ferrarese, *Il dibattito parlamentare sull'abolizione delle decime nell'Italia liberale (1862-1887)*, in «Studi storici Luigi Simeoni», 56 (2006), pp. 403-459.

sto alle popolazioni europee. Per lungo tempo confinata in una vulgata giuridica basata su lavori del secolo scorso,² appena rinnovati da qualche ricerca originale di storici americani negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento,³ la storia della decima è oggetto attualmente di nuove ricerche, di cui alcuni aspetti sono utili per chiarire i problemi affrontati in questo volume, in particolare quelli che riguardano i rapporti tra fiscalità e costruzione della cittadinanza.

Rompendo con una concezione continuista della decima (che fa risalire questa forma di prelievo senza interruzioni fino ai tempi biblici) e con una prospettiva strettamente ecclesiastica (che la distingue nettamente o la esclude dalle altre forme di prelievo), le ricerche attuali vedono la decima come un oggetto di storia sociale, che rinvia, per altro, a interpretazioni differenti: mentre alcuni considerano questo prelievo come un'istituzione di redistribuzione delle ricchezze gestita nel quadro delle comunità di antico regime,⁴ altri la interpretano come un meccanismo essenziale del funzionamento e della riproduzione delle strutture signorile o feudali,⁵ o ancora sottolineano quanto la raccolta delle decime da parte dei chierici sia stata lo strumento di una dominazione universale della Chiesa.⁶ È opportuno forse articolare queste diverse prospettive, prendendo in esame le pratiche e le rappresentazioni associate al prelievo delle decime come una sorta di laboratorio dell'appartenenza sociale in Occidente.

2. P. Viard, *Histoire de la dîme ecclésiastique, principalement en France, jusqu'au Décret de Gratien*, Paris 1909; Id., *Histoire de la dîme ecclésiastique dans le royaume de France aux XII^e et XIII^e siècles (1150-1313)*, Paris 1912.

3. C. Boyd, *Tithes and Parishes in Medieval Italy*, Ithaca-New York 1952; G. Constable, *Monastic Tithes from their Origins to the XIIth Century*, Cambridge 1964. Si veda inoltre A. Castagnetti, *Le decime e i laici*, in *Storia d'Italia*, Annali 9. *La Chiesa e il potere politico*, Torino 1986, pp. 509-533.

4. M. Arnoux, *Le temps des laboureurs. Travail, ordre social et croissance en Europe (XI^e-XIV^e siècle)*, Paris 2012.

5. *La dîme dans l'Europe médiévale et moderne*, a cura di R. Viader, Toulouse 2010.

6. *La dîme, l'Église et la société féodale*, a cura di M. Lauwers, Turnhout 2012. Si vedano anche i lavori di J. Chiffolleau per gli ultimi secoli del medioevo (*Sur l'économie paroissiale en Provence et en Comtat Venaissin du XIII^e au XV^e siècle*, in «Cahiers de Fanjeaux», 25 (1990), pp. 85-110; *Les transformations de l'économie paroissiale en Provence (XIII^e-XIV^e siècles)*, in *La Parrochia nel Medio Evo. Economia, scambi, solidarietà*, a cura di A. Paravicini Bagliani, V. Pasche, Roma 1995, pp. 61-117) e J. Eldevik, *Episcopal Power and Ecclesiastical Reform in the German Empire. Tithes, Lordship, and Community, 950-1150*, Cambridge 2012, per l'alto medioevo.

Anche se vi assomiglia sotto il profilo della regolarità, della generalizzazione e della sua relazione diretta con la produzione,⁷ la raccolta delle decime non può essere ridotta a un sistema di tassazione o d'imposta simile a quello esistente nel mondo antico; e non può neanche essere assimilata alla contribuzione dovuta ai Leviti, più volte menzionata nell'Antico Testamento, benché questa fosse spesso invocata a questo proposito. Le decime evocate dagli autori cristiani dell'antichità e dell'alto medioevo erano interpretate più che come un'imposta, come una forma di elemosina, di offerta o di dono, fondata sull'ideale della condivisione predicata negli Atti degli Apostoli. Se alcuni documenti sembrano indicare, molto presto, l'esistenza di una contribuzione regolare, forse ritualizzata, da parte dei membri della comunità cristiana,⁸ gli storici non hanno tuttavia alcun mezzo per verificare il suo carattere effettivo, senza contare che questo tipo di prelievo non è imposto da alcuna norma anteriore all'età carolingia. Un ideale di circolazione e di redistribuzione della ricchezza a profitto dei poveri e dei chierici s'impose nondimeno nel mondo cristiano, come hanno sottolineato Peter Brown, Giacomo Todeschini e Valentina Toneatto.⁹ Mettendo in opera la *caritas*, il «dono» delle decime contribuisce a costruire una comunità di fedeli. Le *res ecclesiae* che alimentano queste decime rinviano alla nozione di bene comune (secondo Giuliano Pomerio, nel V secolo, «non enim propriae sunt communes ecclesiae facultates»¹⁰) e allo stesso tempo al riconoscimento della sovranità di Dio.

7. S. Carocci, S.M. Collavini, *The Cost of States. Politics and Exactions in the Christian West (Sixth to Fifteenth Centuries)*, in *Diverging Paths ? The Shapes of Power and Institutions in Medieval Christendom and Islam*, a cura di J. Hudson, A. Rodriguez, Leiden-Boston 2014, pp. 125-158, 137.

8. Cl. Sotinel, *Le don chrétien et ses retombées sur l'économie dans l'Antiquité tardive*, in «Antiquité Tardive», 14 (2006), pp. 105-116.

9. P. Brown, *Power and Persuasion. Towards a Christian Empire*, Madison 1992; Id., *Poverty and Leadership in the Later Roman Empire*, Hannover-London 2002 ; Id., *Through the Eye of a Needle. Wealth, the Fall of Rome and the Making of Christianity in the West, 350-550*, Princeton 2012; G. Todeschini, *Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico*, Roma 1994; Id., *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna*, Bologna 2002; V. Toneatto, *Les Banquiers du Seigneur. Evêques et moines face à la richesse (IV^e - début IX^e siècle)*, Rennes 2012.

10. Iuliani Pomerii *De vita contemplativa libri tres*, l. 2, cap. 9, in *Patrologia Latina*, a cura di J.P. Migne (da ora PL), vol. 59, coll. 453-454 (trad. it. Giuliano Pomerio, *La vita contemplativa*, a cura di M. Spinelli, Roma 1987).

1. *Decime, luoghi di polarizzazione e forme di dipendenza personale*

È nell'Europa carolingia che fu realmente istituito il prelievo delle decime. Una serie di importanti decisioni delle autorità regie ed episcopali, messe per scritto e diffuse, obbligò tutti i fedeli a pagare regolarmente la decima (capitolare di Herstal del 779 e concilio di Francoforte del 794) su ogni forma di produzione (capitolare di Teodolfo di Orléans). Questo sistema di prelievo faceva della Chiesa e in particolare dei vescovi, gli intermediari obbligati e, insieme ai poveri, i beneficiari della redistribuzione.¹¹

Una lettura retrospettiva di qualche raro documento, come il capitolare dell'810-813, spesso citato dagli storici, ha potuto dare l'impressione che, già dall'epoca carolingia, le decime fossero prelevate nel quadro di zone omogenee, organizzate intorno alle chiese locali (*plebs* o parrocchie, così come erano allora designate).¹² In realtà, il patrimonio di molte chiese era formato da terre, decime e parti di decime il più delle volte disperse e lontane dai luoghi di culto a cui erano attribuite. D'altra parte, le autorità carolingie (e post-carolingie) più che organizzare territori ecclesiastici hanno cercato di inserirsi nel tessuto sociale e di ancorare le popolazioni nelle strutture interpersonali che legano i fedeli al loro prete, polarizzate intorno al luogo di culto. Un concilio della metà del secolo IX dispone che i fedeli diano le decime alla chiesa dove hanno ricevuto il battesimo.¹³ Alla stessa epoca, l'arcivescovo di Lione definisce la pieve come il luogo dove si è stati battezzati, dove si riceve il corpo e il sangue del Signore e dove si assiste alla messa; il luogo dove il prete impone la penitenza, visita gli infermi e dove si riceve la sepoltura; il luogo, infine, dove si prescrive di dare le decime e le primizie e dove si ascolta la parola di Dio.¹⁴

11. M. Lauwers, *Pour une histoire de la dime et du dominium ecclésiastical*, in *La dime, l'Église et la société féodale*, pp. 24-31.

12. Secondo il capitolare ecclesiastico dell'810-813, cap. 10, in MGH, *Capit.* 1, p. 178, ripreso nella collezione di capitolari di Ansegiso nell'827 (I, 149 *de termino ecclesiarum*, in MGH, *Capit.* n.s. 1, p. 412), nella *Collectio de ecclesiis et capellis* di Incmaro di Reims dell'857-858, e poi nelle collezioni dell'epoca della riforma gregoriana: «Ut terminum habeat unaquaeque ecclesia, de quibus uillis decimam recipiat».

13. Concilio di Coetleu, 848 o 849, in MGH, *Conc.* 3, p. 189: «De decimis iusto ordine non tantum nobis sed et maioribus uisum est plebibus tantum, ubi sacrocancta dantur baptismata, deberi».

14. Lettera dell'arcivescovo Amolone di Lione al vescovo Thibaud di Langres dell'853, su cui cfr. *Amulonis epistule* in *PL*, vol. 116, col. 82: «Unaquaeque plebs in paroechiis et ecclesiis, quibus attributa est, queta consistat, ubi sacrum baptismata accipit, ubi cor-

Alla fine del secolo IX, un altro testo conciliare ordina di seppellire il defunto nel luogo dove, da vivo, pagava le decime.¹⁵ La questione, dunque, non era quella di definire un'area di prelevamento intorno alle chiese, secondo una logica che sarebbe fiscale e territoriale, ma di consolidare i rapporti intrattenuti dai fedeli con i loro preti e la loro chiesa, dal battesimo alla morte, secondo una logica "personale", legata all'amministrazione dei sacramenti. Se si giudica secondo alcuni casi attestati nell'Italia settentrionale nei secoli IX e X, i conflitti che opponevano le chiese intorno al prelievo delle decime erano risolti in base ad inchieste condotte presso la popolazione:¹⁶ le domande ai fedeli erano volte a determinare il luogo in cui ricevevano abitualmente i sacramenti. È quindi una concezione personale del prelievo delle decime (articolato, certo, intorno a un luogo) che prevaleva.

Quando venivano raccolte, le decime sembrano aver assicurato delle entrate sostanziali. Secondo l'inventario dei beni della chiesa di Bergkirchen, presso Frisinga, realizzato nell'842 dal vescovo Erkambert (836-854), nove *villae* pagavano la decima alla chiesa che disponeva allora di tre grange per conservare i frutti del prelievo.¹⁷ Un frammento d'inventario,

pus et sanguinem Domini percipit, ubi missarum solemniam audire consuevit, ubi a sacerdote suo poenitentiam de reatu, uisitationem in infirmitate, sepulturam in morte consequitur, ubi etiam decimas et primitias suas offerre praecipitur, ubi filios suos baptismatis gratia initiari gratulatur, ubi uerbum Dei assidue audit».

15. Secondo il Concilio di Tribur, c. 15, dell'895, in MGH, *Capit.* 1, p. 221: «De sepultura mortuorum. Restat propter instantem, quae tunc maxima occurrit, necessitatem, ubicunque facultas rerum et oportunitas temporum suppetat, sepulturam morientium apud ecclesiam, ubi sedes est episcopi, celebrari. Si autem hoc propter itineris longinquitatem aut adiacentem alicuius inoportunitatis difficultatem impossibile uideatur, expectet eum terra sepulturae suae, quo canonicorum aut monachorum siue sanctaemonialium congregatio sancta communiter degat, ut eorum orationibus iudici suo commendatus occurrat et remissionem delictorum, quam meritis non obtinet, illorum intercessionibus percipiat. Quodsi et hoc ineptum et difficile estimetur, ubi decimam persoluebat uiuus, sepeliatur mortuus».

16. Sono presentati da Castagnetti, *Le decime e i laici*, pp. 511-512.

17. Th. Bitterauf, *Die Traditionen des Hochstifts Freising*, 1 (744-926), München 1905, pp. 550-551, citato da Eldevik, *Episcopal Power*, pp. 69-70: «Breue commemoratorium hic innotescit, quod ibi inuenimus ad Percchirichum: Inprimis basilicam [...].» Dopo l'elenco degli oggetti e dei libri liturgici, è il turno di nove possedimenti che devono la decima alla chiesa, la cui corte comprendeva tre granai o grange: «[...] et ville qui ad illam basilicam decimam dant sunt VIII; curtem cum domo et horrea tria infra domum mancipia VIII servos VI et ancillas III armenta XII boves VII et alias iuniores V porcos XXVI oves II aucas VII et pullos IIII caldarios II, unus minor et alter maior». Sono anche menzionate le riserve di cereali e delle terre («mans»).

della metà del secolo X, della pieve di Tillida, nella diocesi di Verona, oggetto di studi di Andrea Castagnetti, indica le quantità prelevate ogni anno da questa chiesa a titolo di decime: 370 quintali di cereali, 80 anfore di vino, 300 misure di lino e 355 agnelli e porcelli.¹⁸ Se sfortunatamente non è possibile valutare la rappresentatività di questa contabilità eccezionale, i dati raccolti recentemente dall'archeologia attestano, in numerose regioni dell'Occidente, la comparsa verso il secolo VIII, e poi la moltiplicazione nel corso del X, di vaste zone di stoccaggio, costruite in forma di batterie di silos, a volte piazzate intorno o in prossimità del luogo di culto.¹⁹ Queste zone di insilamento non erano certo tutte riservate ai prodotti delle decime, ma la loro diffusione sembra indicare tanto una trasformazione della pratica dei prelievi all'interno di un quadro strutturato – al contempo collettivo, signorile ed ecclesiastico – quanto una prospettiva di uso differenziato, vale a dire di una redistribuzione dei prodotti conservati.

L'organizzazione del prelievo era affidato ai membri della comunità pievana o parrocchiale che Jean Pierre Devroey definisce mediatori,²⁰ la cui designazione rafforzava le responsabilità e le gerarchie in seno alle società locali. Secondo il capitolare di Mantova dell'813 ogni pieve doveva designare 4 o 8 uomini (il numero forse varia in funzione delle dimensioni della circoscrizione pievana) per sorvegliare la raccolta delle decime, di concerto con il prete e l'insieme dei fedeli. Qualche anno più tardi, il capitolare *de villis* menziona, a proposito delle terre fiscali, una raccolta di decime da parte di agenti demaniali, chiamati *iudices*, responsabili del prelievo e del trasferimento dei prodotti alle chiese servite dai chierici di-

18. Il documento [*Brevis de locis in Porto*] è edito e interpretato da A. Castagnetti, *La pieve rurale nell'Italia padana: territorio, organizzazione patrimoniale e vicende della pieve veronese di San Pietro di Tillida dall'alto Medioevo al secolo XIII*, Roma 1976, pp. 171-181, con particolare riferimento all'edizione, pp. 180-181. Si veda anche, del medesimo, *Le decime e i laici*, pp. 515-516.

19. Il legame possibile fra zone di insilamento e prelievo delle decime era stato ricordato da C. Pellecier e L. Schneider, *Premières églises et espace rural en Languedoc méditerranéen (I^e-X^e siècle)*, in *Aux origines de la paroisse rurale en Gaule méridionale (IV^e-IX^e siècles)*, a cura di Ch. Delaplace, Toulouse 2005, pp. 98-119. Si veda più di recente R. Carme, Y. Henry, *L'ensilage groupé et les campagnes du premier Moyen Âge dans le Toulousain: quelques réflexions à l'aune de deux fouilles récentes (l'Oustalou à Préserville et Clos-Montplaisir à Vieille-Toulouse)*, in «Archéologie du Midi médiéval», 28 (2010), pp. 33-102; *Horrea, barns and silos. Storage and incomes in Early Medieval Europe*, a cura di A. Vigil-Escalera, G. Bianchi, J.A. Quiros, Bilbao 2013.

20. J.-P. Devroey, *Puissants et misérables. Système social et monde paysan dans l'Europe des Francs (VI^e-IX^e siècle)*, Bruxelles 2006, in particolare pp. 492-503.

pendenti dal sovrano.²¹ È possibile pensare che questo sistema riguardasse non solo il potere regio e i suoi agenti, ma l'insieme dell'aristocrazia: gli stessi possessori fondiari facevano prelevare le decime dalle loro terre e redistribuire una parte dei loro prodotti. Il prelievo delle decime che, come si è detto, legava i fedeli a un prete e a una chiesa, si iscriveva ugualmente nei rapporti di dipendenza e di gerarchia di tipo signorile. Un capitulare italico permetteva ai potenti di consegnare le decime provenienti dal loro *domocoltile* (centro della *curtis*) alla loro propria chiesa, mentre i manenti, che dimoravano nella stessa parrocchia, dovevano versarla alla pieve.²² In generale, numerose chiese e decime erano controllate dai potenti laici, secondo modalità spesso definite in Italia nei contratti di livello (perpetui o limitati alla vita del possessore o ancora a 29 anni):²³ interpretati dagli storici come concessioni di diritti ecclesiastici fatte ai potenti laici (se non come usurpazioni commesse da questi ultimi), questi contratti sembrano rappresentare, piuttosto, una esplicitazione o una regolarizzazione in forma scritta di una situazione di *dominium* condiviso tra potenti (laici e chierici) caratteristica dell'Occidente prima della riforma gerorganiana.²⁴

21. *Capitulare de villis*, dell'anno 800 circa, c. 6, in MGH, *Capit. 1*, p. 83: «Volumus ut iudices nostri decimam ex omni conlaboratu pleniter donent ad ecclesias quae sunt in nostris fiscis, et ad alterius ecclesiam nostra decima data non fiat, nisi ubi antiquitus institutum fuit. Et non alii clerici habeant ipsas ecclesias, nisi nostri aut de familia aut de capella nostra».

22. MGH, *Capit. 1*, p. 336: «Statuimus de decimis, unde iam inter episcopo seu reliquis sacerdotibus, et comitibus et vassis et reliquis fidelibus nostris multa audiuimus intentiones : set si edem siue in sua proprietate habeat, sicut in capitulare constitutum est, ipsa decima de suo domocoltile rebus in eadem ecclesia concedimus : ipse sacerdos qui ibi ordinatus fuerit ipsa decima dispenset pro luminaria, siue elemosinis distribuad. Statuimus de suos manentes, qui in eadem parochia comanentes sunt, ipsa decima a plebe donetur; et si contradixerint ea, publice distringantur, sicut in capitulare nostro constituimus».

23. Castagnetti, *Le decime e i laici*, pp. 516-517; C. Violante, *Pievi e parrocchie nell'Italia centro-settentrionale durante i secoli XI e XII*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della "societas christiana" dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi e parrocchie*, Milano (1974) 1977, pp. 643-799, 657-667.

24. Non credo che vi fossero, almeno, in forma istituzionalizzata, delle decime laiche o signorili da un lato e delle decime ecclesiastiche dall'altro, come pensano Catherine Boyd e Pierre Toubert. In primo luogo, questa distinzione non appare in nessun documento medievale; inoltre, nulla permette di distinguere, in più del 90% dei casi, decime "signorili" e decime "ecclesiastiche". Quando propone queste tipologie, Catherine Boyd proietta di fatto sull'epoca medievale distinzioni dell'età moderna, come i dibattiti della fine del XIX secolo sull'abolizione della decima e la distinzione, introdotta allora, fra questi due tipi di decima, che costituisce il punto di partenza della sua opera.

Nell'alto medioevo, quando le istituzioni monastiche contavano fra i più importanti possessori fondiari, i monaci prelevavano una decima sui doni fatti al monastero, sui raccolti e sui frutti dell'allevamento dovuti al lavoro della loro famiglia e dei loro dipendenti. Essi ne destinavano il ricavato all'elemosina "alla porta", servizio incaricato della distribuzione delle elemosine e dell'accoglienza degli ospiti all'interno del monastero, secondo un sistema che è attestato a Corbie e a Bobbio nei primi decenni del IX secolo, a Lobbes alla fine del IX, a Fleury nel X. Sono gli statuti di Corbie, redatti nell'832 sotto l'abate Adalardo, che forniscono le informazioni più esplicite e precise sulle modalità di questo prelievo che rinviava, ancora una volta, all'organizzazione dei luoghi che costituivano il monastero, oltre che ai legami tra i monaci e i loro *famuli*.²⁵ In ogni luogo o villaggio (gli statuti parlano di *loci* e *villae*) la valutazione della produzione era fatta da uomini scelti in ogni villaggio, incaricati di evitare le frodi.²⁶ Nei suoi statuti, l'abate Adalardo ricorda, a più riprese, i problemi posti dal trasporto dei prodotti agricoli provenienti dai villaggi lontani dal monastero e propone, come rimedio, un sistema di associazione e di compensazione tra una ventina di villaggi dipendenti dal monastero: i luoghi più vicini all'abbazia davano la decima per i più lontani; in cambio, i primi erano esonerati dal censo, mentre i secondi pagavano un censo supplementare, corrispondente all'ammontare di quello che era stato dato per loro.

Il prelievo delle decime contribuiva così alla circolazione e alla redistribuzione delle ricchezze, ma rinviava comunque a delle relazioni di dipendenza personale che strutturavano la società. Dopo la sua istituzionalizzazione in età carolingia, la Chiesa ne era il motore, ma si trattava di una Chiesa investita o cogestita dall'insieme delle forze dominanti, laiche o ecclesiastiche. Ora questa situazione di *dominium* condiviso, che caratterizzò le società occidentali nell'alto medioevo, fu messa in discussione a partire dalla metà del secolo XI, in un contesto di profonda trasformazione dell'istituzione ecclesiastica, sotto l'effetto della riforma gregoriana.²⁷

25. *Consuetudines Corbeienses*, a cura di J. Semmler, in *Corpus Consuetudinum Monasticarum*, a cura di K. Hallinger, t. 1, Siegburg 1963, pp. 355-422, 390-394.

26. Ivi, pp. 390-391: «Et ideo necesse est, ut homines in uillis singulis ad hoc agendum deum timentes eligantur eis que a magistris suis fortissime praecipiantur, ut nullam hinc aut inde fraudem facere praesumant, ut uel maius uel minus quam sicut ueritas est dicant».

27. Dopo il celebre articolo di Ovidio Capitani, *Esiste un'età gregoriana? Considerazioni sulle tendenze di una storiografia medievistica*, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», 1 (1965), pp. 454-481 (ora in Id., *Tradizione e interpretazione. Dialettiche ec-*

2. *Pagare per appartenere alla società cristiana: tassa universale e dominio della chiesa (seconda metà XI - XIII secolo)*

Furono i pontefici della seconda metà del secolo XI, in primo luogo, a riprendere, sviluppare e diffondere il discorso che, dall'età carolingia, affermava la necessità «per tutti i cristiani» di dare la decima. Ma su questa via, andarono ancora più avanti. La *Vita* di Leone IX (morto nel 1054) attesta la volontà del sovrano pontefice d'imporre il pagamento delle decime ovunque, comprese le regioni dove non era consuetudine raccoglierla. Soprattutto, da quando l'imposizione divenne universale, la decima definì la stessa appartenenza dei fedeli alla Chiesa, arrivando a rendere manifesta la loro qualità di “cristiani”: «colui che non paga le decime, non è cristiano», poteva affermare Alessandro II nel 1065.²⁸ E mentre nei modelli di organizzazione sociale elaborati in età carolingia, soprattutto le elemosine erano considerate tra i doveri dei “coniugati” o dei “laici”, presso i canonisti (come Graziano) e i teologi (come Ugo di San Vittore) del secolo XII è l'obbligo di rendere la decima che definisce la condizione dei laici.²⁹

clesiologiche del secolo XI, Roma 1990, pp. 11-48) i medievisti italiani, in particolare gli specialisti di storia religiosa, tendono a rinunciare al sintagma riforma gregoriana. In Francia, quest'ultimo è invece riutilizzato e ridefinito dagli storici specialisti di storia sociale: si veda in particolare F. Mazel, *Pour une redéfinition de la réforme 'grégorienne'. Éléments d'introduction*, in «Cahiers de Fanjeaux», 48 (*La réforme « grégorienne » dans le Midi, milieu XI^e - début XIII^e siècle*), Toulouse 2013, pp. 9-38.

28. *Vita Leonis noni*, II, 10, in *La vie du pape Léon IX (Brunon, évêque de Toul)*, a cura di M. Parisse e M. Gouillet, Paris 1997, p. 88. L'affermazione di Alessandro II è ripresa nelle collezioni canoniche gregoriane, in particolare quella del cardinale Deusdedit: «Quicumque decimas suas annuatim sacerdotibus non reddit, christianus non est» in V. Wolf von Glanvell, *Die Kanonensammlung des Kardinals Deusdedit*, 1, Paderborn 1905, p. 294.

29. Secondo il *Decreto* di Graziano, «Duo sunt genera christianorum. [...] His [= laici] licet temporalia possidere, sed non nisi ad usum. Nichil enim miserius est quam propter nummum Deum contempnere. His concessum est uxorem ducere, terram colere, inter uirum et uirum iudicare, causas agere, oblationes super altaria ponere, decimas reddere, et ita saluari poterunt, si uicia tamen beneficiendo euitauerint. Selon Hugues de Saint-Victor, *De sacramentis*, lib. 2, 2, 3: «[...] Universitas autem haec duos ordines complectitur, laicos et clericos, quasi duo latera corporis unius. [...] Clericus nisi Deum et ea quae ad partem Dei spectant, cui statutum est decimis et oblationibus quae Deo offeruntur sustentari. Laicis ergo christianis fidelibus terrena possidere conceditur, clericis uero spiritualia tantum committuntur [...]. Sola tribus Levi, quae ecclesiasticos figurabat, decimis et oblationibus et sacrificiorum victimis pascebatur»: *Decretum Magistri Gratiani*, a cura di E. Friedberg, in *Corpus iuris canonici*, vol. I, Leipzig 1879, C.12 q.1 c.VII.

Parallelamente, il prelievo delle decime fu visto come un sistema di tassazione che doveva essere posto sotto l'autorità esclusiva dei chierici e il cui prodotto doveva integralmente pervenire nelle loro mani.³⁰ I laici ne furono di conseguenza estromessi. Nel suo trattato contro i simoniaci, Umberto di Silvacandida, che intendeva rompere con delle pratiche correnti, condanna la cessione delle decime in «mani secolari», compreso il caso in cui queste cessioni erano sanzionate da accordi locali, messi per iscritto, in particolare nei livelli, che il teologo assimila a dei «contratti diabolici».³¹ Un altro riformatore, Pier Damiani, ricorda a sua volta il «veleno mortifero» che rappresenta «l'uso secolare» delle decime.³² Nel 1078, sotto il pontificato di Gregorio VII, un concilio romano vieta, per la prima volta in maniera esplicita, il possesso delle decime da parte di laici.³³ Così i fedeli

30. Se si ammette che la situazione anteriore era segnata da un dominio condiviso, bisogna constatare che i riformatori hanno proceduto a una sorta di appropriazione delle decime da parte dei chierici.

31. *Humberti Cardinalis libri III Adversus Simoniacos*, in MGH, *Ldl* 1, lib. II, c. 36 (*Qualiter symoniaci non solum res ecclesiae, sed ipsos quoque principes cum populis diabolo vendunt*) p. 84: «Decimas enim et oblationes vivorum et defunctorum atque cunctos redditus, quos post se usque in finem saeculi Ecclesia erat habitura, per diabolicos contractus saecularibus hominibus vendit aut donat et, quibuscumque modis et conditionibus potest, perpetuo alienat, ut Deo post in futuris generationibus servituri suamque et aliorum salutem operaturi nichil omnino sibi relicta nec ad victum unius horae nec ad vestitum nec ad diversorium sub nocte inveniant. Inde libelli in saecularium manibus, inde diversa cartarum monimenta et instrumenta subscriptionibus talium male cauta, quibus evacuantur ecclesiarum Dei antiqua cyrographa et canonica privilegia; et iuri laicorum usque ad finem saeculi addicitur et confirmatur omnis possessio ecclesiastica. Nequeunt iam catholicorum pontificum decreta vel privilegia conscriptionibus horum hereticorum obviare, nequeunt ulli canones aut ullae synodi sanctorum patrum iam praevalere, nequeunt ulla edicta et praecepta imperatorum vel leges religiosorum principum iam obsistere».

32. Secondo la lettera indirizzata a un vescovo da Pier Damiani, intorno al 1060 (in *Die Briefe des Petrus Damiani*, III, a cura di K. Reindel, in MGH, *Briefe d. dt. Kaiserzeit* 4, lettera 74): «Sunt etiam, qui plebes saecularibus tradunt; hii nimirum tanto gravius delinquant, quanto et sacrilegium committere convincuntur, quia et sancta prophanant, et his, quibus quasi beneficium praerogant, venenum loetale propinant. Quid est enim decimas in usus saecularium vertere, nisi mortiferum eis virus, quo pereant, exhibere? Huc accedit, quod et plebeanis iusta datur occasio, ut matricibus suis aecclesiis oboedientiam subtrahant, ut non eis legitima decimarum tributa persolvant, et haec revera sunt egregia dona pontificis, quibus nimirum honor aecclesiis tollitur, accipienti quod datur, in perniciem vertitur, populus a christiani ritus oboedientia revocatur».

33. Concilio di Roma del 1078, c. 6, in J.D. Mansi, *Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio*, vol. 20, Venetiis 1775, col. 510, ripreso nelle collezione canonica di Anselmo di Lucca, lib. V, c. 45 (*Ut decimae a laicis non possideantur*) e di Grazia-

si trovano allo stesso tempo obbligati a pagare regolarmente le loro decime e allontanati, se non dalla gestione quotidiana, almeno dalla loro amministrazione e dal loro controllo. Affidato a un'istituzione ecclesiastica ormai separata dai laici, il prelievo delle decime, che aveva preso la forma di una rendita fondiaria, si avvicina alle caratteristiche di un'imposta di stato: una forma di tassazione istituzionalizzata, in relazione diretta con la produzione, estesa all'insieme della popolazione e destinata alla redistribuzione.

Le nuove esigenze espresse dal papato, dai suoi delegati e rappresentanti, hanno dato origine a un vasto movimento di «restituzione» delle decime «usurpate» dai laici. Iniziate a partire dalla seconda metà del secolo XI (in momenti diversi, in funzione della ricezione delle consegne gregoriane, secondo i luoghi), le restituzioni di decime, ma anche di chiese e dei diritti afferenti, attestate massicciamente nelle carte e nei cartulari, sono state oggetto di numerosi studi.³⁴

Queste restituzioni si iscrivono generalmente nel contesto di riorganizzazione dei poteri locali e di scissione, in seno alla signoria, delle componenti laiche ed ecclesiastiche che i documenti assimilano a volte a un abbandono delle «cattive consuetudini» da parte dell'aristocrazia castellana. In una tesi recentemente pubblicata sul notariato in Toscana nell'alto medioevo, Remi Oulion nota la comparsa del riferimento alle «cattive consuetudini» in Toscana nel 1045, poi il suo sviluppo dopo il 1071, in stretto legame, in un certo numero di casi, con la percezione delle decime.³⁵

Le restituzioni non impedirono dei nuovi accordi, come attesta la pratica dell'affitto delle decime, ma i vescovi hanno in questo caso affermato e recuperato (o acquisito) l'autorità sull'amministrazione delle decime. Numerosi vescovi predisposero, allora, l'inventario dei loro diritti, in particolare delle loro decime.³⁶ Nel registro di consegne dei

no (*Decretum Magistri Gratiani*, C.16 d.7 c.1, col. 800): «Decimas quas in usum pietatis concessas esse canonica auctoritas demonstrat a laicis possideri apostolica auctoritate prohibemus ; siue enim ab episcopis, uel regibus, uel quibuslibet personis eas acciperint, nisi ecclesiae reddiderint, sciant se sacrilegii crimen committere et aeternae damnationis periculum incurere».

34. Ultime messe a punto e rinvii bibliografici nei volumi collettivi del 2010 e del 2012, curati rispettivamente da R. Viader e da chi scrive.

35. R. Oulion, *Scribes et notaires face à la norme dans la Toscane du haut Moyen Âge (VII^e-XI^e siècle)*, Paris 2013, p. 329.

36. Questo punto è stato ben valorizzato da S. Menzinger, *Sfere di interscambio tra fiscalità ecclesiastica e laica in Francia meridionale e nell'Italia comunale (XII secolo)*, in «Quaderni storici», 147, XLIX/3 (2014), pp. 673-708, in particolare pp. 680-684.

diritti della chiesa di Genova, sotto l'arcivescovo Siro (voluto da papa Innocenzo II nel 1130), il prologo di una sezione consacrata alle decime ricorda i grandi sforzi del prelo per recuperare le decime possedute «in maniera confusa e iniqua dai laici» che avevano il costume di dotare le loro figlie con parti di decime. Appoggiandosi sulla condanna che aveva colpito queste pratiche nel corso di un concilio riunito da Innocenzo II, Siro aveva convocato tutti i preti e gli arcipreti della diocesi al fine di ottenere «la verità sulle decime delle loro chiese e i nomi di quelli che le detenevano». ³⁷

I principi secondo i quali il versamento della decima i) era dovuto, ii) definiva il cristiano e iii) dipendeva esclusivamente dall'autorità ecclesiastica, permisero di fondare il «*dominium* universale della Chiesa». Secondo una formula di papa Innocenzo III, sulla quale Jacques Chiffolleau ha già attirato l'attenzione, le decime che Dio esige gli siano rese, sono in effetti «il segno del suo dominio universale». Dal dominio universale di Dio a quello della Chiesa il passo era breve e fu compiuto nel 1215 dai prelati riuniti nel concilio Lateranense IV, canone LIV:

Poiché il Signore, come segno del suo dominio universale e a titolo speciale si è riservato le decime, noi, volendo ovviare ai danni derivanti alle chiese e ai pericoli per le anime, stabiliamo che, in forza del dominio generale, l'esazione dei tributi e dei censi sia preceduta dal pagamento delle decime o che, almeno, quelli a cui fossero stati pagati i censi e i tributi senza che su questi fossero state detratte le decime, poiché i beni passano con gli oneri inerenti, siano costretti a pagare le decime a favore delle chiese cui spettano di diritto sotto pena di censura ecclesiastica.

La formula fu ripresa di continuo e ampiamente diffusa. Alla metà del secolo XIII, Ostiense afferma l'obbligo di pagare le decime perché il Signore «*ipsas retinuit et signum universalis dominii et voluit ipsas solvi clericis pro servitio suo faciendo*». ³⁸ Il riferimento al *dominium* «universale» («generale») che era ormai tanto quello della Chiesa quanto di Dio, giustificava tra l'altro la priorità del prelievo della decima rispetto alle altre tasse, secondo una regola frequentemente ribadita dai canonisti.

37. *Il Registro della curia arcivescovile di Genova*, a cura di L.T. Belgrano, Genova 1862 (Atti della Società Ligure di Storia Patria, 2/2), p. 15.

38. *Henricus a Segusio cardinalis Hostiensis Aurea summa*, 3.30, Lyon 1515, pp. 301-302.

3. Nella Chiesa e nella città: a chi bisogna pagare?

*Dalla logica personale alla logica territoriale dei prelievi
(seconda metà XII-XIII secolo)*

Reclamato dal prete ai suoi fedeli, dal signore ai suoi uomini che coltivavano il suolo, dai monaci ai *famuli* installati sulle loro terre, il prelievo delle decime era iscritto, durante l'alto medioevo, nei rapporti di dipendenza che strutturavano la società. Ma a partire dal secolo XII, quando la decima dipendeva ormai dal *dominium*, di principio esclusivo, dell'istituzione ecclesiastica e quest'ultima prendeva forma territoriale (come attesta la creazione di una rete di parrocchie meglio delimitate rispetto all'età precedente) il prelievo non interessava più i membri di una famiglia di dipendenti, ma gli abitanti di una territorio ecclesiastico. Le differenze fra la struttura fondiaria e la struttura parrocchiale (polarizzata intorno a un luogo di culto) apparvero allora con maggiore chiarezza.³⁹ Alla metà del secolo XII, queste discordanze sono per la prima volta rilevate e discusse.

Nella causa 13, questione 1 del Decreto, il canonista Graziano esamina in effetti il caso di contadini che abbandonano, a causa della guerra, il territorio della loro chiesa originaria per quello di un'altra chiesa che ormai frequentano e dove si fanno seppellire e pagano le decime. I contadini partiti, tuttavia, non lasciano i campi che prima erano usati coltivare. Cinquant'anni dopo la loro partenza, le decime e le primizie dovute per queste terre sono reclamate dalla prima chiesa. Presentando in maniera dettagliata gli argomenti delle due chiese, Graziano pone la questione di sapere se la decima è dovuta alla chiesa di domicilio dei fedeli (in quel caso quella del luogo dove si sono trasferiti i contadini) o a quella del territorio in cui sono posti i possessi fondiari (vale a dire la chiesa ancestrale). Secondo i sostenitori di quest'ultima soluzione, il fedele deve pagare la decima alla chiesa del luogo dove sono poste le terre piuttosto che a quella in cui riceve i sacramenti. Graziano non risolve in maniera netta la questione, ma sembra ammettere che il luogo di culto frequentato dai fedeli, vicino al loro domicilio, vale a dire la chiesa

39. Nei secoli precedenti, il prelievo delle decime era pensato sia secondo la logica patrimoniale o fondiaria (quando i documenti menzionano, per esempio, le decime che spettano a una tale chiesa, costituiscono il suo patrimonio e il prodotto è dovuto a questa chiesa), sia secondo una logica personale (quando il prelievo è inteso come uno degli scambi che fondano la comunità parrocchiale e instaurano un legame tra il fedele e il suo proprio prete). Le discordanze tra queste due logiche, patrimoniale e personale, non sembrano mai ricordate.

parrocchiale, non sia quella dove i fedeli pagano le decime, o in ogni caso constata questo fatto.⁴⁰ Nella causa 16, quesito 1, il canonista nota che se un laico o un chierico concede i suoi beni ad altri (come il caso di un dono a un monastero), non può sottrarli in alcun modo al prelievo dovuto alla chiesa da cui questi beni dipendevano originariamente.⁴¹

Le questioni sollevate da Graziano sono state abbondantemente commentate dai chierici del tempo. Negli anni Sessanta del XII secolo, l'autore parigino di una *Summa* al *Decretum* rimarca che le decime possono essere pagate «secondo l'abitazione» dei fedeli o «secondo i fondi» di questi. Nel suo commento al Decreto, Stefano di Tournai riporta ugualmente queste due logiche:

Alcuni dicono che le decime devono essere pagate in funzione delle persone e altri che lo devono essere in base ai beni fondiari. Per quelli che dicono che le decime devono essere pagate in base alle persone, quale che sia la parrocchia dove si trasferiscono le persone, è a quest'ultima – dicono – che tutte le decime devono essere pagate. Quelli che dicono che le decime devono essere

40. *Decretum Magistri Gratiani*, C. 13 (col. 717): «Diocesiani cuiusdam baptismalis ecclesiae, cladibus bellorum pressi, hostili metu compulsi, domicilia sua transtulerunt in aliam diocesim, predia tamen antiqua non desierunt colere; ceperunt persolvere decimas illi ecclesiae, in cuius diocesim transierunt, et apud eam sibi elegerunt sepulturas. Transactis quinquaginta annis clerici, quibus quondam persoluerant decimas, ceperunt mouere questionem in eos, qui ab istis accipiunt primicias et decimas; ueniunt ad causam». La questione posta da Graziano a partire dal caso utilizza, in seguito, le nozioni di chiesa ancestrale (per la prima chiesa) e di chiesa battesimale (per la seconda chiesa): «Modo primum queritur, si illi, quorum domicilia sunt in diocesi huius baptismalis ecclesiae, an debeant persolvere decimas, et celebrare exequias apud eam ecclesiam, in qua quondam hec fiebant a parentibus eorum». La C.16 q.1 c.42, alla quale rinvia Graziano, parla ugualmente delle decime dovute alla *priori ecclesia* (si veda la nota seguente). Appare chiaro, tuttavia, a guardare gli argomenti utilizzati dai sostenitori della prima e da quelli della seconda chiesa (cfr. *Decretum magistri Gratiani*, C.13 q.1, coll. 717-720), che le logiche che si confrontano sono due: territoriale per l'una e sacramentale per l'altra.

41. *Decretum magistri Gratiani*, C.16 q.1 coll. 41-42, che rinvia al concilio di Magonza (in realtà Coblenza, del 922: MGH, *Conc.* 6, 1, p. 70: «Sed dicitur, predia monachorum, siue precio sint empta siue pro salute animarum oblata, antequam in ius eorum uenirent, baptismalibus ecclesiis siue quibuslibet aliis primicias et decimas persoluebant, illae autem ecclesiae suo iure priuari non possunt. Unde in Maguntiensi concilio statutum inuenitur : Qui res suas alicui delegauerit, decimationum prouentum priori ecclesiae auferre non poterit : Si quis laicus, uel clericus, seu utriusque sexus persona, proprietatis suae loca uel res alicubi dare delegauerit, decimationum prouentum priori ecclesiae legitime assignatum inde abstrahere nullam habeat potestatem. Quod si facere temptauerit, talis traditio irrita prorsus ducatur, et ipse ad emendationem ecclesiastica coherceatur censura»).

pagate in base ai beni fondiari dicono che devono essere pagate alla chiesa del territorio all'interno dei quali sono situati i beni. Quanto a noi, diciamo che tutte le decime non devono essere pagate né solo in funzione delle persone né solo in funzione dei fondi. Colui che paga la decima sui commerci o su una somma d'argento (come i mercanti veneziani o altri), la deve pagare nel luogo in cui dimora o in cui riceve i sacramenti ecclesiastici. Queste decime sono dunque pagate in funzione delle persone che le pagano. Quanto a quelli che pagano le decime sui frutti dei loro beni fondiari, quale che sia il luogo in cui si spostano, è la chiesa sul territorio della quale sono posti i beni fondiari che deve ricevere le loro decime. Queste sono dunque date in funzione dei fondi. In effetti, quali che siano quelli che coltivano, che si tratti di parrocchiani o di altri, una chiesa non deve essere privata della percezione delle decime provenienti dai beni fondiari compresi nel suo territorio.

Quando considera le decime sui prodotti della terra, Stefano di Tournai dà la preferenza alla logica patrimoniale: queste decime devono essere pagate alla chiesa nel cui territorio si trovano le terre sottoposte alla decima. Alla stessa epoca, il canonista Ruffino spiega che in un passato lontano, quando le parrocchie non erano ancora delimitate, le decime erano tutte date in funzione delle persone (*intuitu personarum*); è solo dopo l'istituzione di territori delimitati, «come è il caso di oggi» che le decime sono prelevate in funzione dei beni fondiari (*intuitu prediorum*).⁴²

Si potrebbero ricordare numerosi sviluppi analoghi presso i canonisti della seconda metà del secolo XII e del XIII.⁴³ In maniera convergente, tut-

42. *Summa decretorum magistri Rufini*, a cura di H. Singer, Paderborn 1902, pp. 332-333: «Sciendum est itaque ante omnia quod usque ad certa tempora ecclesiarum dioceses sine distinctionibus et terminis deerrabant, postea uero, et maxime a tempore Dionisii, cuius hic constitutio subiacet, limitate sunt parrochie et singulis ecclesiis singule sunt prediorum pertinentie deputate. Ex hoc ergo uario statu ecclesiarum uarie orte sunt institutiones decimarum, ut alias intuitu personarum, alias conferrentur ecclesiis intuitu prediorum. In priori quidem tempore nondum distinctis parrochiis dabantur decime personarum dumtaxat contemplatione, scilicet ut in quacunque ecclesia aliquis sue salutis sacramenta suscepisset uel diuina officia assidue audisset, ibi omnium bonorum suorum, siue frugum siue aliorum, decimas daret. Postquam autem singularum diocesum limitatio facta est, sicut hodie est, accessit institutio decimarum intuitu etiam prediorum, differenti tamen modo. Quippe decimationes, que ex prediorum fructibus surgunt, intuitu tantum prediorum soluende sunt, scilicet ut solummodo ei ecclesie ille decime deputentur, infra cuius terminos ipsa predia esse noscuntur, siue possessor prediorum possidere desinat siue ad alia quantumcunque longissima loca habitaturus accedat. [...]».

43. Si vedano a questo proposito i testi citati da Lauwers, *Pour une histoire de la dîme et du dominium ecclésiastical*, pp. 57-64; Menzinger, *Sfere di interscambio tra fiscalità ecclesiastica e laica*, pp. 689-693.

ti questi chierici stabiliscono due distinzioni: 1) la prima è relativa alla base del prelievo: alcune decime, qualificate nel secolo XIII come decime prediali, insistono sui possessi fondiari e i raccolti, mentre le decime personali gravano sui profitti dei commerci e dell'artigianato; una distinzione analoga a quella stabilita nel diritto romano e dai civilisti dei secoli XII e XIII tra *munera patrimonialia* e *munera personalia*; 2) questa prima distinzione relativa alla base del prelievo, si sdoppia, nelle definizioni della decima elaborate dai canonisti, in un'ulteriore distinzione, questa volta relativa ai modi del prelievo: la decima può essere prelevata in funzione della situazione dei possessi (*intuitu praediorum*) o di quella dei contribuenti (*intuitu personarum*). Ora è questa logica prediale che si impone chiaramente nella seconda metà nei secoli XII e XIII: la decima è prelevata, in primo luogo, sui prodotti della terra (a dispetto dei principi avanzati, le decime personali sono percepite molto raramente) e soprattutto il prelievo è in funzione della situazione delle terre e non di quella dei contribuenti.

Se si prendono in esame le riflessioni dei giuristi di questi anni intorno alla fiscalità comunale, non si può non rimanere colpiti dalla coincidenza tra le soluzioni "prediali" o territoriali prescritte dai chierici a proposito delle decime (bisogna pagare alla chiesa del luogo in cui si trovano le terre sottoposte a decime, anche se non è la chiesa frequentata regolarmente) e le rivendicazioni, quasi coeve, dei governi urbani di prelevare le tasse sui beni situati nei loro territori, compresi quelli che appartengono a cittadini di altri comuni. Il giurista Rolando, che appoggiava questa soluzione, spiega così che non è a Lucca, la sua «patria» in cui esercita la funzione di giudice, ma a Pisa dove possiede le terre che deve farsi registrare e pagare il suo contributo.⁴⁴ Questa dissociazione fra la città di appartenenza o di residenza e la città fiscale (per le terre possedute sul territorio di quest'ultima) sembra analoga a quella avvenuta in seno alla Chiesa, quando i fedeli pagano la decima non al luogo di culto che frequentano, ma a quello del territorio nel quale si trovano i loro possessi: in questo caso vi era dunque una separazione tra la struttura parrocchiale (che organizzava le relazioni interpersonali tra gli *habitatores* di un luogo, il loro prete e la loro chiesa) e un sistema di prelievo che rinviava più all'organizzazione dei patrimoni e dei territori che alle persone. Così fra XII e XIII secolo, la Chiesa e i comuni affrontarono i medesimi problemi e approntarono soluzioni simili.

44. S. Menzinger, *Fisco, giurisdizione e cittadinanza nel pensiero dei giuristi comunali italiani tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 85 (2005), pp. 36-73, 50.

Sarebbe opportuno allora interrogarsi, introno a questioni specifiche, sugli scambi tra il diritto canonico e il diritto romano, fra pratiche dell'istituzione ecclesiastica e delle istituzioni comunali. Per esempio, gli arbitrati svolti del giudice Rolando per regolare le liti relative alla tassazione – litigi che coinvolgevano a volte le istituzioni ecclesiastiche e vertevano sulle decime – hanno potuto fornire l'occasione per questi scambi, che per altro attestano l'utilizzo da parte di Rolando del diritto canonico relativo alle decime.⁴⁵ In maniera più generale, in molte città il recupero e l'inventario delle decime da parte dei vescovi e delle comunità di canonici hanno preceduto di poco l'istituzione dei consolati (di cui molti membri provenivano spesso dalle stesse famiglie dei canonici) che crearono un sistema di imposte proporzionali destinate alla costruzione di infrastrutture collettive.⁴⁶

In quale misura la Chiesa ha rappresentato un modello per fondare la fiscalità comunale e la cittadinanza? Se non è stato facile per i governi urbani e i loro intellettuali conciliare la cittadinanza universale (l'idea di «patria comune») definita nel diritto romano e la cittadinanza locale propria di ciascuna città, nel caso della Chiesa non vi era alcuna difficoltà ad affermare la doppia appartenenza dei fedeli, allo stesso tempo universale e locale, perché dall'età carolingia la Chiesa era vista, al contempo, come la comunità spirituale di tutti i credenti e come una insieme di luoghi che radicava localmente le comunità di fedeli. Se ugualmente non è stato facile per i governi urbani affermare il diritto di prelevare le tasse su tutte le terre situate nel loro territorio (anche quando queste terre non appartenevano ai loro cittadini) – mentre definivano in maniera più o meno chiara la cittadinanza in base alla residenza (questo affinché l'autorità comunale potesse esercitarsi su tutti i residenti) – nel caso della Chiesa, è l'esistenza di due logiche differenti, esplicitata per esempio dai canonisti, – da un lato quella dei legami personali costitutivi della parrocchia e dall'altro

45. Sulla partecipazione di Rolando alla risoluzione dei conflitti, cfr. Menzinger, *Fisco, giurisdizione e cittadinanza*, pp. 47-48. Sull'utilizzo, prima ricordato, della C.16 q.1 coll. 41-42 del *Decretum* nella *Summa* di Rolando de Lucca, si veda E. Conte, S. Menzinger, *La 'Summa Trium Librorum' di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, politica, scientia iuris*, Roma 2012, p. clxvii.

46. A. Gouron, *L'invention' de l'impôt proportionnel au Moyen Âge*, in «Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres», 138 (1994), pp. 245-260. Sulla contemporaneità e le influenze tra prelievo della decima e dell'imposta comunale, cfr. S. Menzinger, *Sfere di interscambio tra fiscalità ecclesiastica e laica*. Chi scrive sta preparando uno studio nella stessa prospettiva sul ricco dossier relativo a Nizza nel XII secolo.

quella dell'organizzazione territoriale dei fondi – che permette all'istituzione ecclesiastica di organizzare e di fissare le popolazioni intorno a una rete di luoghi sacri (il sistema parrocchiale), proclamando allo stesso tempo il proprio *dominium* sull'insieme dei prodotti della terra, anche quando i luoghi di produzione si trovavano distanti dai luoghi di residenza (e di culto) o quando la terra era sfruttata o posseduta da non cristiani (gli Ebrei, per esempio, che secondo la maggior parte dei chierici dovevano pagare la decima).

A dispetto degli scambi regolari, intellettuali e pragmatici, le relazioni fra la Chiesa e le istituzioni comunali hanno prodotto a volte anche forti tensioni, in particolare a proposito del prelievo delle decime. Così, è al termine di un lungo periodo di scontri con il comune di Marsiglia – segnato dalla nascita di un partito anti-clericale nella città – che il vescovo Benedetto d'Alignan scrisse a metà del XIII secolo un trattato sulle decime in cui spiega chiaramente che devono essere date come segno di «dominio universale». ⁴⁷ In Italia, alcuni comuni pretesero di controllare o di imporre per proprio conto la decima per farne beneficiare direttamente i poveri, sostituendosi così alla Chiesa. ⁴⁸ Nel suo commentario al Digesto, Odofredo (morto nel 1265) afferma di non voler dare le decime ai chierici che vivevano come dei laici e non redistribuivano i profitti ai poveri:

Dico ego, qui debeo prestare decimam, nolo eam prestare canonicis maioris ecclesie, nam ibi sunt multi canonici qui vadunt ut laici [...], et iste decime debent dari pauperibus. Si darem eis decimas, ipsi non darent pauperibus, unde volo dare pauperibus [...]. Cives quasi omnes huius civitatis sunt in hac opinione ut melius sit solvere decimas pauperibus, et rustici ut clericis solvantur. ⁴⁹

A Reggio, all'inizio degli anni Ottanta del XIII secolo, il governo di Popolo decise anche una sorta di “sciopero” della decima, boicottando il clero locale; alla fine fu trovato un compromesso tra i rappresentanti del comune e il clero, e una legge comunale dispose che nessun abitante di Reggio potesse essere forzato a pagare la decima se non per ragioni di

47. T. Pécout, *Dîme et institution épiscopale au XIII^e siècle en Provence*, in *La dîme, l'Église et la société féodale*, pp. 411-472.

48. Boyd, *Tithes and Parishes*, cap. X (*The Communal Revolt*), pp. 178-195; Castagnetti, *Le decime e i laici*, pp. 522-525.

49. Ad D. 3.5.35(36), citato in N. Tamassia, *Odofredo*, in «Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna», t. 12 (1895), p. 348.

coscienza.⁵⁰ Si vede qui disegnarsi una distinzione fra il diritto civile, che le autorità comunali si rifiutavano di usare per imporre il pagamento della decima, e la legge divina, che faceva appello alla coscienza dei singoli, in forza della quale il pagamento della decima era un atto fortemente raccomandato.

Traduzione di Massimo Vallerani

50. Q. Santoli, *Dego dei Cancellieri e una questione di decima a Reggio Emilia nell'anno 1280*, in «Buletino Storico Pistoiese», 16, (1914), pp. 113-183.